



Comune di Montevicchia

Provincia di Lecco

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 45 Registro Deliberazioni del 20-12-2025

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELLA
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER L'ANNO 2026 - CONFERMA**

L'anno duemilaventicinque addì venti del mese di dicembre alle ore 11:00, nella sede comunale a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Risultano:

Pendeggia Ivan	Presente	Rovelli Oreste Gaetano	Presente
Colombo Francesca	Presente	Monti Maria Donata	Assente
Palmieri Nicoletta	Presente	Palella Carmela	Presente
Scaccabarozzi Davide	Presente	Zamarian Claudia	Presente
Maggioni Luca	Presente	La Torre Carmelo	Assente
Manzella Sara	Assente		

Partecipa il Segretario Comunale Lorenzo Luceri.

Il Signor Pendeggia Ivan , Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno.

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELLA
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER L'ANNO 2026 - CONFERMA**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco introduce la delibera affermando che non vi saranno variazioni sull'aliquota IRPEF.

VISTO il D. Lgs. n. 360 del 28/09/1998 con il quale è stata istituita l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO in particolare l'art. 1, commi 3 e 3 bis, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'art. 1, comma 142 della Legge 27/12/2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), i quali prevedono:

- Comma 3: I comuni, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con Decreto del 31 maggio 2002 del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 05 giugno 2002.

L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico

La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.

- Comma 3-bis: Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

VISTO inoltre l'art. 1, comma 11 del D.L. 13.08.2011, n. 138, convertito con modificazione dalla Legge 14.09.2011 n. 148, che testualmente recita:

“Omissis...Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo”.

RICHIAMATO il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), che prevede che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

VISTO il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 25 luglio 2023, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 181 del 04 agosto 2023, che prevede che il bilancio di previsione sia obbligatoriamente approvato entro il 31 dicembre di ogni anno;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 23/12/2024 *“Determinazione aliquota di compartecipazione della addizionale comunale IRPEF per l'anno 2025 – conferma”* con la quale sono state confermate, per l'anno 2025, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale IRPEF nella misura di **0,8 punti percentuali** e la soglia di **esenzione** in ragione del possesso di un **reddito complessivo fino ad € 15.000,00 annui**;

SPECIFICATO che la soglia di esenzione in ragione del possesso di un reddito complessivo determinato ai fini IRPEF, inferiore o uguale a € 15.000,00 annui, è intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta mentre, nel caso di superamento di detto limite, la stessa si applica all'intero reddito imponibile come previsto dall'art. 5 del vigente regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale comunale IRPEF;

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 216 del 30/12/2023 in merito all'attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e specificatamente all'adeguamento delle aliquote dell'addizionale comunale dell'IRPEF ai nuovi scaglioni, dando atto che per il Comune di Montecatini l'aliquota è unica per tutti gli scaglioni IRPEF;

VISTO il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, il quale prevede che:

“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...”.

VISTO:

- il regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale comunale IRPEF approvato con delibera di C.C. n. 2 del 17/03/2022;
- l'art. 42 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche;

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione:

- è stato espresso da parte del Responsabile del Settore Finanziario e Tributario, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D. Lgs 267/2000, parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- è stato espresso dal Responsabile del Settore Finanziario e Tributario, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147bis, comma 1 del T.U.E.L. - D. Lgs n. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile;

Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano:

PRESENTI	8	Pendeggia Ivan – Colombo Francesca – Palmieri Nicoletta – Scaccabarozi Davide – Maggioni Luca – Rovelli Oreste Gaetano – Palella Carmela - Zamarian Claudia
ASSENTI	3	Manzella Sara - Monti Maria Donata – La Torre Carmelo
ASTENUTI	0	==
VOTANTI	8	Pendeggia Ivan – Colombo Francesca – Palmieri Nicoletta – Scaccabarozi Davide – Maggioni Luca – Rovelli Oreste Gaetano – Palella Carmela - Zamarian Claudia
FAVOREVOLI	8	Pendeggia Ivan – Colombo Francesca – Palmieri Nicoletta – Scaccabarozi Davide – Maggioni Luca – Rovelli Oreste Gaetano - Palella Carmela - Zamarian Claudia
CONTRARI	0	==

D E L I B E R A

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. DI CONFERMARE, per l'anno 2026, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale IRPEF nella misura di **0,8 punti percentuali** e la soglia di esenzione dalla compartecipazione per redditi complessivi annui fino a **€ 15.000,00 annui**, intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta, mentre, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica all'intero reddito imponibile;
3. DI TRASMETTERE la presente deliberazione per via telematica, in applicazione della normativa vigente, al MEF mediante inserimento su Portale del federalismo fiscale, ai fini della conseguente pubblicazione con efficacia costitutiva nel sito internet www.finanze.gov.it.

Inoltre, stante l'urgenza di procedere all'approvazione del bilancio di previsione 2026/2028;

VISTO l'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano:

PRESENTI	8	Pendeggia Ivan – Colombo Francesca – Palmieri Nicoletta – Scaccabarozi Davide – Maggioni Luca – Rovelli Oreste Gaetano – Palella Carmela - Zamarian Claudia
ASSENTI	3	Manzella Sara - Monti Maria Donata – La Torre Carmelo
ASTENUTI	0	==
VOTANTI	8	Pendeggia Ivan – Colombo Francesca – Palmieri Nicoletta – Scaccabarozi Davide – Maggioni Luca – Rovelli Oreste Gaetano – Palella Carmela - Zamarian Claudia

FAVOREVOLI	8	Pendeggia Ivan – Colombo Francesca – Palmieri Nicoletta – Scaccabarozzi Davide – Maggioni Luca – Rovelli Oreste Gaetano - Palella Carmela - Zamarian Claudia
CONTRARI	0	==

ULTERIORMENTE DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Ivan Pendeggia

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

IL SEGRETARIO COMUNALE

Lorenzo Luceri

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20-12-2025

- [..] per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- [X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

IL SEGRETARIO COMUNALE

Lorenzo Luceri

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i